

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 1949

(30^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra » (N. 516-Urgenza) Pag. 183

« Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato » (N. 535) 184

La riunione ha inizio alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, Ferrari, De Gasperis, Gava, Bitossi, Mancinelli, Marconcini, Morandi, Ottani, Paratore, Minio, Reale Vito, Restagno, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

È presene altresì il Ministro delle finanze, senatore Vanoni.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra » (N. 516-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

I motivi che hanno ispirato il presente disegno di legge sono così evidenti che mi dispensano dall'illustrarli. Basterà che io richiami l'attenzione della Commissione sull'ultima proposizione dell'articolo 4 là dove dice: « È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni'altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione ».

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.

(È approvato).

Art. 2.

A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

(È approvato).

Art. 4.

Nella denominazione « contratti di guerra » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.

La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto legislativo 21 giugno 1940, n. 856 e non ancora registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, sono esenti

da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine utile per la registrazione ».

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato » (N. 535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.

(È approvato).

Art. 2.

Il limite massimo delle anticipazioni che il tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in lire 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º settembre

1947, n. 884, è elevato a lire 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.

La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avrà termine il 31 dicembre 1956.

(È approvato).

Art. 3.

A compensazione dell'onere di 125.000.000 di lire, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente articolo 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessità ai dipendenti statali, è ridotta da lire 2.000.000.000 a lire 1.875.000.000.

Tale riduzione avrà effetto sul fondo di lire 500.000.000 inserito, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,30.